

Delibera n. 111/2022

Progressioni di carriera del personale dell'Autorità di regolazione dei trasporti relative all'anno valutativo 2021.

L'Autorità, nella sua riunione del 30 giugno 2022

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità");
- VISTO** il Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale adottato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 42, contenente la disciplina in materia di progressioni di carriera del personale, come da ultimo modificato con la delibera n. 73/2021 del 20 maggio 2021;
- VISTO** il Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell'Autorità adottato con delibera n. 53/2017 del 6 aprile 2017, come da ultimo modificato con delibera n. 74/2021 del 20 maggio 2021, e, in particolare, gli articoli 2, 3 e 5, concernenti l'oggetto, l'ambito di applicazione, i provvedimenti e le disposizioni finali;
- VISTA** la delibera n. 98/2021 del 1° luglio 2021, con la quale sono state disposte le progressioni di carriera del personale di ruolo dell'Autorità riferite al biennio di valutazione 2019/2020 ed è stato disposto il riconoscimento degli assegni *ad personam* non riassorbibili al personale di ruolo dell'Autorità avente diritto per i bienni valutativi 2017/2018 e 2019/2020;
- VISTO** l'Accordo tra l'Autorità e l'Organizzazione Sindacale UILCA e la RSA UILCA sottoscritto in data 4 maggio 2021, avente ad oggetto, tra l'altro, le progressioni di carriera del personale dell'Autorità, in attuazione del quale sono state adottate le sopra citate delibere n. 73/2021 e n. 74/2021 che hanno modificato rispettivamente il Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale e il Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell'Autorità, introducendo la nuova disciplina in materia di progressioni di carriera del personale che trova applicazione a partire dalle progressioni di carriera del personale riferite all'annualità 2021;
- VISTA** la delibera n. 180/2021 del 16 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024;
- CONSIDERATO** che la disciplina in materia di progressioni di carriera contenuta nelle disposizioni regolamentari sopra citate, introdotta in esito al richiamato Accordo sindacale del 4 maggio 2021, prevede che le stesse possano dare luogo al passaggio di uno o due livelli stipendiali e che siano attribuibili al personale di ruolo in servizio presso l'Autorità o in posizione di comando o di distacco presso altre amministrazioni e istituzioni italiane, comunitarie o estere e al personale assunto a tempo

determinato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, che abbia svolto attività lavorativa per almeno sei mesi relativamente all'anno di riferimento e che siano disposte con periodicità annuale e con decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione e di scrutinio;

CONSIDERATO

altresì che la medesima disciplina prevede, a garanzia dei principi di trasparenza ed imparzialità, che il processo di attribuzione delle progressioni di carriera si sviluppi attraverso fasi successive che vedono il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, ciascuno con specifiche funzioni; in particolare, è previsto che le progressioni di carriera siano deliberate dal Consiglio su proposta del Segretario Generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e in base all'esito del processo di valutazione di cui all'articolo 3 del Regolamento sulle progressioni di carriera, nel quale intervengono: (i) i responsabili delle unità organizzative e gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 3, commi 9, 10 e 11, che formulano le proposte di attribuzione delle progressioni del personale assegnato, entro i limiti massimi fissati e tenendo conto degli specifici criteri allo scopo individuati dal regolamento; (ii) la Commissione composta dal Nucleo di Valutazione e dal Segretario Generale con funzione di esame e verifica delle proposte, nonché di parziale motivata modifica delle stesse;

TENUTO CONTO

che il citato Regolamento sulle progressioni di carriera prevede, all'articolo 3, comma 4, che le progressioni di carriera, per ciascuna area, siano disposte, a partire da quelle riferite all'annualità 2021, nella misura di un passaggio di livello stipendiale ad almeno il 55% del personale e di due passaggi di livello stipendiale a non oltre il 45% del personale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del medesimo Regolamento;

RILEVATO

che, sulla base di quanto previsto dal predetto Accordo sindacale, in esito all'incontro tecnico con le RSA UILCA e FIRST CISL svolto il 6 aprile 2022, è stato definito il modello di scheda di valutazione utile ai fini della formulazione delle proposte di progressione di carriera del personale da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3 del Regolamento sulle progressioni di carriera del personale; tale modello prevede l'assegnazione da parte del valutatore ad ogni dipendente della propria unità organizzativa di un punteggio, entro il range da 1 a 5, per ciascuno dei criteri di valutazione individuati dall'articolo 3, comma 6 del Regolamento nonché la contestuale comparazione dei punteggi complessivi ottenuti dai dipendenti della medesima area e la conseguente proposta dell'attribuzione ai singoli dipendenti della progressione di carriera;

PRESO ATTO

che la Commissione prevista dall'articolo 3, comma 13, del Regolamento sulle progressioni di carriera del personale, costituita dal Nucleo di valutazione e dal Segretario Generale, ha esaminato e verificato le schede di valutazione debitamente compilate e contenenti le proposte di progressione di carriera formulate dai responsabili di unità organizzative e dagli ulteriori soggetti previsti dall'articolo 3, commi 9, 10 e 11 del citato Regolamento, tenendo conto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 4, e delle prerogative di cui all'articolo 3, comma 14, del medesimo Regolamento;

- RITENUTO** pertanto di procedere all'attribuzione delle progressioni di carriera al personale dell'Autorità riferite all'anno valutativo 2021, sulla base degli esiti del processo di valutazione di cui al citato articolo 3 del Regolamento sulle progressioni di carriera del personale e tenuto conto delle disponibilità di bilancio;
- VISTO** il prospetto allegato alla presente delibera, contenente le risultanze del processo sin qui descritto (Allegato A) che costituisce la proposta di attribuzione al personale eleggibile delle progressioni di carriera relative all'annualità 2021;
- RILEVATO** che detta proposta risulta conforme a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari sopra richiamate, nonché ai parametri percentuali stabiliti nel citato Accordo sindacale del 4 maggio 2021;
- CONSIDERATO** che il processo valutativo previsto dal sopra richiamato articolo 3 del Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell'Autorità si fonda sull'esercizio delle specifiche prerogative in capo ai distinti soggetti individuati nei responsabili delle unità organizzative e negli ulteriori soggetti previsti dall'articolo 3, commi 9, 10 e 11 del citato Regolamento, nella Commissione costituita dal Nucleo di valutazione e dal Segretario Generale e nel Consiglio dell'Autorità;
- RITENUTO** pertanto di attribuire le progressioni di carriera secondo quanto prospettato nella proposta allegata;

su proposta del Segretario Generale

DELIBERA

1. sono disposte le progressioni di carriera del personale dell'Autorità riferite all'anno valutativo 2021, come riportate nell'Allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. le progressioni di carriera di cui al punto 1 decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio 2022;
3. la spesa derivante dalle progressioni di carriera di cui al punto 1 trova copertura finanziaria nelle disponibilità del bilancio dell'Autorità;
4. è demandata al Segretario Generale l'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per l'attuazione della presente delibera;
5. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità priva dell'Allegato A di cui al punto 1, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 30 giugno 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)